

Campania/2025/VSG



**REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Tommaso Martino	Primo Referendario (relatore)
Dott. Alessandro De Santis	Referendario

**Nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025**

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 21 marzo 1953, n. 161;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**Vista** la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Visto** l'art. 20 TUSP;

**Esaminato** il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato dal Comune di Angri con delibera c.c. n. 51 del 27 giugno 2024 sull'attuazione del piano di razionalizzazione;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 23/2025 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 12 febbraio 2025;

Udito, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Primo Ref. Tommaso Martino;

## PREMESSO

### **1. Il quadro normativo di riferimento**

Il D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 (TUSP), ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso degli anni a modificare il quadro ordinamentale in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario *corpus* normativo regolatore della materia ed imponendo regole sempre più stringenti, anche in riferimento al costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare la proliferazione di enti inefficienti.

In senso più ampio, può osservarsi che il fenomeno delle società pubbliche nasce in conseguenza del processo di privatizzazione degli enti pubblici economici innescato negli anni '90 del XX secolo. La creazione di soggetti operanti sul mercato e collocati al di fuori della tradizionale struttura statale ha determinato il passaggio dal ruolo di Stato imprenditore a quello di Stato regolatore, cui è corrisposta anche la valorizzazione delle Autorità amministrative indipendenti, cui vengono attribuite funzioni di regolazione e vigilanza sui diversi segmenti del mercato.

Le P.A. hanno poi fatto ricorso alla duttilità operativa del modello societario anche al di fuori degli ambiti definiti dalle leggi di privatizzazione, mediante la creazione e/o l'acquisto di partecipazioni in enti societari operanti nei più vari settori. Dal che è discesa la crescita esponenziale del fenomeno, tale da coinvolgere un quantitativo particolarmente ingente di risorse pubbliche.

La diffusione dello strumento societario e, quindi, di figure dalla natura ibrida pubblico – privata, ha innescato numerose problematiche interpretative ed operative.

Innanzitutto, l'abuso della forma privatistica ha causato una "confusione" tra regole pubblicistiche e di diritto comune, sottraendo le società pubblico-private ai "fondamentali" dei due sistemi di regole: valga per il fallimento, quando si parla di regole civili, valga per l'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, del principio del concorso pubblico e del principio dell'evidenza pubblica, quanto al versante pubblicistico.

A ciò deve aggiungersi che l'uso delle forme privatistiche ha indebolito significativamente il controllo democratico sulle modalità di impiego delle risorse pubbliche, con riflessi negativi sull'equilibrio di bilancio degli enti partecipanti.

Più precisamente, la creazione di un nuovo soggetto di diritto con un patrimonio destinato e riservato alla realizzazione di specifiche funzioni e servizi menoma la capacità autorizzatoria e rendicontativa del bilancio pubblico: il bilancio pubblico si limita a stabilire quali sono i flussi finanziari posti disposizione degli organismi partecipati, ma le decisioni di spesa sono poi assunte liberamente dal management del soggetto partecipato, senza incontrare alcun limite giuridico di scopo e di quantità. In sede rendicontativa, i risultati negativi dovuti a spesa/costi sovradimensionati rispetto a entrate/ricavi non compaiono nel bilancio pubblico, diminuendo la percezione e la riconoscibilità da parte degli utenti della ragione dell'efficienza o inefficienza del servizio.

In un quadro così tratteggiato, l'entrata in vigore del TUSP si fonda sul perseguitamento di due obiettivi:

- a) definire con precisione la disciplina giuridica applicabile alle società pubbliche;
- b) garantire un recupero sul terreno del controllo democratico della spesa e della finanza pubblica e, contestualmente, razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche, evitando la logica del “soccorso ad ogni costo”.

Nell'esaminare l'impatto della disciplina occorre evidenziare che il TUSP positivizza un principio di fondo: l'ente pubblico che si avvale dello strumento societario soggiace alla disciplina di diritto comune, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge (cfr. art. 1, co. 2). Dunque, il provvedimento normativo intende “restituire” lo statuto delle società a partecipazione pubblica alla disciplina civilistica, contenendo le relative deroghe nella misura strettamente necessaria al concreto soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Ciò detto, il TUSP prevede due grandi gruppi di norme, alcune, applicabili alle società a partecipazione pubblica, altre, più rigorose ed invasive, a quelle qualificate a “controllo pubblico”.

Ai sensi dell'art. 2, lett. n), TUSP, sono società a partecipazione pubblica quelle “partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico”.

Alle stesse trovano applicazione le norme del TUSP che pongono dei limiti sul piano dell'acquisto, mantenimento e cessione delle partecipazioni, con una costante verifica funzionale della loro computabilità con l'interesse pubblico (artt. 4-8), che disciplinano la crisi di impresa (art. 14), nonché quelle che disciplinano processi di razionalizzazione periodica (art. 20). Nella medesima ottica si pone la funzione di indirizzo attribuita al MEF

dall'art. 15, che assegna allo stesso il potere di emanare circolari applicative delle norme del Testo unico medesimo, incidendo sull'uniforme interpretazione di tali regole da parte delle autonomie territoriali. Ancora, deve farsi riferimento al potere di controllo assegnato alla Corte dei conti dagli artt. 5, 11, 14, 20 TUSP, che sarà oggetto di successivo approfondimento.

Ricorre invece la più pregnante qualifica di società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2, lett. b) ed m) TUSP, in riferimento alle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano un potere di controllo assimilabile alla situazione descritta dall'art. 2359 c.c., che può sussistere anche quando "in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo". Rientrano in tale ultima categoria anche le società in house, ove ricorrono gli ulteriori presupposti richiesti dalla lett. o) del medesimo art. 2 (controllo analogo, controllo funzionale, esclusiva partecipazione pubblica salvo espressa previsione legislativa).

Tale società sono altresì assoggettate ad una più pregnante disciplina derogatoria delle disposizioni del Codice civile, che riguarda i seguenti aspetti:

- a) disposizioni sulla *governance* di cui all'art. 11 (vincolo del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trattamento economico degli amministratori, regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi);
- b) principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione (art. 6);
- c) regole sulla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (art. 19, commi 1-4);
- d) vincoli in tema di trasparenza (art. 22).

Parallelamente, lo stesso TUSP evoca la funzione della Corte dei conti che, nella sua duplice forma del controllo e della giurisdizione (cfr. art. 5, comma 4 e art. 12 TUSP) deve verificare il corretto funzionamento delle società pubbliche e l'*enforcement* delle regole richiamate.

In un quadro così tratteggiato, il D.lgs. n. 175/2016 ha inteso "razionalizzare" il fenomeno societario anche attraverso il sistema dei cd. "piani di razionalizzazione", sul quale parimenti incide il potere di controllo della Corte dei conti.

## **2. I piani di razionalizzazione**

I piani di razionalizzazione sono misure organizzative periodiche che verificano le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l'esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le stesse producano sistematicamente perdite per gli enti partecipanti o, comunque, che generino spese prive di copertura finanziaria.

Sotto tale profilo, l'art. 24, co. 5, TUSP ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche, specificando che *"le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 ... sono alienate ... A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate ..."*. Trattasi, quindi, di una operazione posta in essere *una tantum* a seguito dell'entrata in vigore del TUSP.

Nel contempo, il precedente art. 20 va ad istituzionalizzare il fenomeno, disciplinando la *"razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*. Detta disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Ove rilevino partecipazioni societarie che non rientrano nei limiti finalistici di cui all'art. 4, partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (fatte salve le società che gestiscono un servizio di interesse generale), o altra delle ipotesi di cui al co. 2, predispongono un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

Emerge con evidenza la *ratio* della disposizione, ossia quella di stimolare la dismissione degli enti societari sistematicamente in perdita o non in linea con le finalità istituzionali dell'ente, in guisa tale da assicurare il perseguitamento degli scopi sottesi al TUSP.

I predetti provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4. Inoltre, in caso di adozione del piano, è necessario approvare una relazione

sull'attuazione dello stesso, anch'essa trasmessa alla Corte dei conti.

Più precisamente, il percorso di razionalizzazione imposto dall'art. 20, co. 2, TUSP indica i seguenti criteri:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ossia, "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" o che, comunque, non rientrano nelle altre ipotesi enumerate dall'art. 4);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. L'art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. n. 175 del 2016, inserito dal d.lgs. correttivo n. 100 del 2017, ha precisato che "ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019");
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Con riferimento ai piani di razionalizzazione adottati in vigore della precedente normativa, questa Corte ha affermato che occorre "*individuare il contenuto minimo che ogni piano di razionalizzazione deve contenere per non restare limitato ad una mera logica di adempimento, ipotesi non coerente con l'obiettivo di conseguire la riduzione delle partecipazioni detenute*" (Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017).

Più precisamente, la lett. a) prevede l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente: dunque, il legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento. Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va

quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione (cfr. Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017).

Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le “*società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*”. In presenza di società in cui si verifica tale presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell’organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell’art. 20 cit., prevede l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell’ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l’eliminazione delle società “doppione”, è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall’ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell’eventuale mantenimento.

La Magistratura contabile si è già pronunciata anche sul quarto criterio indicato, ossia quello del “*fatturato medio nell’ultimo triennio*” e ha affermato che il termine “*fatturato*” viene adoperato per indicare l’ammontare complessivo delle fatture emesse da un’azienda in un determinato esercizio. Esso, dunque, letteralmente corrisponde alla somma degli importi

riportati nelle fatture registrate nell'esercizio e non coincide necessariamente con l'ammontare complessivo delle operazioni attive poste in essere nello stesso esercizio (Emilia-Romagna/54/2017/PAR). Ad ogni modo, la Sez. Emilia-Romagna ha ritenuto che il predetto termine debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 c.c., che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della "gestione caratteristica" dell'impresa. Per le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, il comma 2 dell'art. 20 prescrive che dette società non devono aver *"prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"*.

Le coordinate sopra descritte sono poi state recepite all'interno della delibera n. 22/2018 della Sezione Autonomie, attraverso la quale sono state adottate **apposite linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di riconoscimento e relativi esiti**, cui si rimanda per l'adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Da ultimo, si rammenta che gli obblighi di comunicazione dei piani di razionalizzazione e degli esiti derivanti dalla loro attuazione in favore della Struttura di monitoraggio individuata presso il MEF (art. 15 TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono funzionali allo svolgimento di *"una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità"*, finalizzata a verificare la conformità del piano, ed i conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni contenute o richiamate negli artt. 20 e 24 TUSP (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. riun. in spec. comp., sent. 16/2019/EL), ed il cui esito negativo, anche se privo di effetti comminatori, può comunque stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG) oppure condurre, nei casi più gravi ed ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.).

## **2.1. Le misure di razionalizzazione adottabili dall'Ente**

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha condivisibilmente affermato, in ordine alla valenza precettiva degli esposti parametri, che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l'anno successivo (Lombardia/348/2017/PAR).

Secondo la richiamata deliberazione, infatti, i parametri legislativi indicati nell'art. 20, comma 2, impongono, all'Ente socio, la necessaria adozione di un programma di revisione, il cui contenuto può consistere, come precisato dal precedente comma 1 del medesimo art. 20, in un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"* o, infine, di differente razionalizzazione.

## **CONSIDERATO**

### **3. Il piano di razionalizzazione adottato dal Comune di Angri.**

Il Comune di Angri con delibera di C.C. n. 51 del 27 giugno 2024, ha approvato la riconoscenza delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 autorizzando, tra l'altro, *"il mantenimento senza necessità di un piano di razionalizzazione"* della partecipazione in *"Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a."* nella quota dell'11,07%.

Risultano, inoltre, in stato di scioglimento e liquidazione volontaria *"Irno sistemi innovativi s.p.a."*, partecipata con una quota di 1,23%; *"Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno Patto dell'Agro s.p.a."* partecipata con una quota del 6,91%; *"Salerno sviluppo - s.c.r.l."* partecipata con una quota del 10%.

Infine, risulta in stato di amministrazione straordinaria *"CSTP Azienda della mobilità spa"* partecipata nella quota del 2,84%.

Le partecipazioni detenute sono rappresentate nella tabella di seguito riportata:

Denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata	Data inizio della procedura	Attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione	Attività svolta dalla partecipata	Descrizione dell'attività	Esito della ricognizione
AGENZIA LOCALE DELLO SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni	in liquidazione volontaria o scioglimento	08/11/2017	no	nessuna attività	In liquidazione	
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A.	Società per azioni	Attiva		si	Attività diversa dalle precedenti	sviluppo progetto immobiliare	Mantenimento senza interventi
IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A	Società per azioni	in liquidazione volontaria o scioglimento	31/01/2012	no	nessuna attività	In liquidazione	
SALERNO SVILUPPO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata	in liquidazione volontaria o scioglimento	11/12/2012	no	nessuna attività	In liquidazione	
CSTP AZIENDA DELLA MOBILITÀ SPA	Società per azioni	procedura amministrazione controllata	2013	no	nessuna attività	In amministrazione controllata	

3.1 Occorre preliminarmente rilevare che l'Ente, nel rappresentare le partecipazioni descritte, si è limitato, sotto il profilo contenutistico, ad operare un rinvio alle informazioni e ai dati contenuti nella *"relazione tecnica"* (e *"nelle schede anagrafiche relative ad ogni società partecipata"*), quale parte integrante e sostanziale della stessa. Peraltro, la citata relazione che contestualmente risulta approvata, si assume già a corredo della delibera C.C. n. 1/2023, richiamata e aggiornata dalla delibera in esame.

Valga notare che l'Ente non ha allegato la scheda di revisione periodica richiesta sulla scorta della delibera n. 22/2018 della Sezione Autonomie di questa Corte dei conti; circostanza che sottrae a questa Sezione la possibilità di effettuare una valutazione diretta dei risultati

economici conseguiti dai predetti enti societari e dell'eventuale integrazione delle criticità focalizzate dall'art. 20, co. 2, TUSP.

Si rammenta che la già menzionata delibera n. 22/2018, attraverso la quale sono state adottate apposite linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni degli enti territoriali, con annesso il modello *standard* di atto di cognizione e relativi esiti, può costituire un utile strumento cui riferirsi per l'esaustivo adempimento dell'obbligo di cui all'art. 20 TUSP.

In relazione alle società sopra indicate, l'Ente si è limitato ad esporre la volontà di mantenere senza razionalizzazione la relativa partecipazione in virtù dell'utilità delle stesse ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali. Dunque, da un lato, la dichiarazione resa dall'Ente con rinvio *per relationem* alle schede tecniche estratte da BDAP, e in assenza di informazioni ulteriori, non è sufficiente a consentire l'effettivo riscontro del rispetto dei limiti finalistici previsti dall'art. 4 TUSP. Dall'altro, l'Ente non illustra, per ciascuna partecipazione di cui delibera il mantenimento, le ragioni per le quali si è ritenuta la scelta dello strumento societario preferibile rispetto alle ulteriori alternative praticabili, tra cui, ad esempio, quella dell'internalizzazione del servizio reso o dell'utilizzo di altre forme associative; né l'Ente si confronta con i parametri economici previsti dall'art. 20, co. 2, TUSP.

Pertanto, con l'obiettivo di rendere possibile a questa Sezione un più approfondito controllo sul merito della revisione periodica, con riferimento al rispetto dei parametri di cui all'art. 20 TUSP, si sollecita l'Ente a adottare il prossimo piano di revisione periodica tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie di questa Corte dei conti con la citata delibera n. 22/2018.

Deve anche essere richiamato l'obbligo di verificare ed attestare il rispetto dei limiti di cui all'art. 11, co. 7, TUSP, che richiama l'art. 4, co. 4, secondo periodo, D.L. n. 95/2012, nella determinazione dei compensi percepiti dai componenti della *governance* societaria.

Deve quindi sollecitarsi il Comune all'adozione di un piano di razionalizzazione che sia conforme a tali coordinate ermeneutiche, rimanendo altrimenti eluso il parametro normativo di cui all'art. 20 TUSP, con conseguente necessità, in ipotesi di reiterazione dell'inadempimento, di trasmettere gli atti alla Procura erariale per le determinazioni di competenza.

### **3.2. Della partecipazione societaria in “Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della valle del Sarno s.p.a.”, mantenimento senza interventi.**

Può focalizzarsi l’attenzione sulla partecipazione in riferimento alla quale è stato deliberato il mantenimento senza interventi. Nella delibera in esame, l’Ente si limita a rappresentare con elaborato grafico, un quadro sinottico delle partecipazioni societarie con indicazioni analitiche essenziali per ciascuno di esse; tra queste, l’Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della valle del Sarno S.p.a.

In riferimento all’oggetto sociale, si evince che la ridetta Agenzia si occupa di sviluppo progetti immobiliari. Senza alcuna considerazione né motivazione, l’Ente delibera il mantenimento senza interventi della quota partecipativa, limitandosi ad attestare che espleta *“attività diversa delle precedenti”*.

Secondo quanto chiarito nei paragrafi che precedono, l’effettivo perseguitamento delle finalità di razionalizzazione fin qui analizzate passa attraverso l’adozione, da parte dell’Ente, di una delibera adeguatamente motivata sulle ragioni poste alla base del mantenimento della partecipazione o, comunque, della mancata adozione di qualsivoglia forma di razionalizzazione in riferimento a società che non rispettano i criteri di cui al menzionato art. 20, co. 2, TUSP; una siffatta motivazione non ricorre nel caso di specie.

Al contrario, l’Ente in assenza, di una motivazione circa l’efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni, non si è in alcun modo soffermato sull’analisi dei parametri economici enucleati dal menzionato art. 20, co. 2, TUSP, ed in alcun modo si è soffermata sulle ragioni in base alle quali l’alternativa societaria ed il mantenimento senza razionalizzazione dei singoli enti lucrativi siano apparsi all’Ente nettamente preferibili rispetto all’internalizzazione di ciascun servizio; il tutto senza seguire le linee guida tracciate dalla menzionata delibera n. 22/2018 della Sezione autonomie, cui si rimanda per il corretto adempimento dell’obbligo di cui all’art. 20 TUSP.

Deve quindi sollecitarsi il Comune all’adozione di un piano di razionalizzazione che sia conforme a tali coordinate ermeneutiche, rimanendo altrimenti del tutto eluso il parametro normativo di cui all’art. 20 TUSP, con conseguente necessità, in ipotesi di reiterazione dell’inadempimento, di trasmettere gli atti alla Procura erariale per le determinazioni di competenza.

### **3.3. Delle società partecipate in liquidazione e in amministrazione straordinaria.**

È opportuno soffermarsi sulle società partecipate in liquidazione.

Dal quadro sinottico riportato nella relazione tecnica risultano in liquidazione le seguenti partecipate:

- Agenzia locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'Agro s.p.a. in liquidazione;
- Salerno Sviluppo SCARL in liquidazione;
- Irno sistemi innovativi s.p.a. in liquidazione;

Circa lo stato di liquidazione volontaria delle società Irno sistemi innovativi s.p.a., dell'Agenzia locale di sviluppo della valle del Sarno patto dell'agro s.p.a., della Salerno sviluppo s.c.a.r.l. si osserva che la liquidazione costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, che si articola nel modo seguente:

- 1) accertamento della causa di scioglimento;
- 2) apertura della liquidazione con nomina del liquidatore;
- 3) estinzione della società con la cancellazione dal registro dell'impresa.

La fase della liquidazione è finalizzata a *“mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo”* (cfr. deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020). La normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura e stabilisce che: *“salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”*.

Per di più, sempre in relazione alla durata della liquidazione, si riporta la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo nel referto sui piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, al punto 1.7.1, riportano quanto segue: *“L'analisi degli esiti dei procedimenti di revisione, straordinaria e periodica, ha posto in evidenza la presenza di alcune procedure di liquidazione societaria avviate prima dell'entrata in vigore del Testo unico sulle società pubbliche e non ancora concluse. L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei*

*processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".*

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Sezione invita l'Ente ad un costante monitoraggio delle procedure di dismissione per evitare che l'aggravio dei costi derivanti dalla liquidazione si rifletta sugli equilibri finanziari del medesimo e, comunque, in un inutile dispendio di risorse.

In sede di adozione del prossimo piano di revisione ordinaria, l'Ente, previa verifica dello stato delle procedure di liquidazione in atto, vorrà riferire al riguardo, anche in relazione alle misure adottate per velocizzare il completamento di tali operazioni.

Con riferimento, poi, alla CSTP - Azienda della Mobilità s.p.a., la società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con Decreto n. 1/2013 del Tribunale di Salerno. In ragione di tale procedura l'Ente vorrà riferire al riguardo intraprendendo tutte le iniziative necessarie ai fini del tempestivo completamento della stessa e procedendo all'illustrazione delle attività svolte all'interno del piano di razionalizzazione.

Si sollecita quindi l'Ente anche a verificare l'assolvimento degli obblighi derivanti dagli artt. 20 e 24 TUSP, in ossequio alle coordinate normative sopra tracciate.

#### P.Q.M.

#### **La Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 TUSP**

- **Preso atto** delle motivazioni del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 20 TUSP dal Comune di Angri nei termini di cui in parte motiva, **invita** l'Ente a seguire le indicazioni contenute nella presente deliberazione in sede di adozione del prossimo piano di razionalizzazione annuale *ex art. 20 TUSP*, effettuando tutti i necessari approfondimenti e valutando, di conseguenza, il mantenimento o meno delle partecipazioni e/o l'adozione di misure di razionalizzazione, nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate.

#### DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia all'amministrazione interessata e alla struttura istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento del Tesoro;  
la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione;  
la trasmissione della presente pronuncia all'Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

IL MAGISTRATO est.

Dott. Tommaso Martino

IL PRESIDENTE

Dott. Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data  
Il Direttore del Servizio di supporto  
Dott. Giuseppe Imposimato